



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA

Via Gramsci 2/A - 40059 - MEDICINA (BO)
Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596
C.F.: 80071270377 - C.M.: BOIC867005
E-mail: didatticaprot@icmedicina.it - BOIC867005@PEC.ISTRUZIONE.IT
Website: icsmedicina.it

Medicina, 10 ottobre 2016

Ai docenti della Scuola dell'Infanzia
dell'IC di Medicina
Loro Sedi
Ai Collaboratori Scolastici
Loro Sedi
E p.c. Al D.S.G.A. Sig.ra G. Cafasso
Sede

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI "PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA"

L'attività dei docenti e dei collaboratori scolastici nella scuola è essenzialmente regolata dalle norme contenute nel C.C.N.L. e C.C.N.I. e nel loro stato giuridico (D.P.R. 10-1-57 n° 3, D.P.R. 31-5-74 n° 417 e successive modifiche, D.P.R. 16/04/2013, n.62 Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (in vigore dal 4/06/2013) e suo aggiornamento D.Lvo n.150/2009) che qui sono richiamate e che evidenziano aspetti particolari della vita scolastica.

La scuola garantisce la sorveglianza e la custodia degli alunni dal momento in cui accedono all'Istituto fino al termine delle lezioni scolastiche.

I docenti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con i docenti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.**

Tutto il personale della scuola è tenuto ad attuare le misure organizzative idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, informando tempestivamente il Capo d'Istituto o i suoi collaboratori.

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, con particolare riguardo agli alunni diversamente abili, relative ai seguenti contesti:

- **A 1 : Entrata degli alunni.**
- **A 2 : Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche;**
- **A 3 : Vigilanza durante il gioco libero in salone o in giardino;**
- **A 4 : Vigilanza durante gli spostamenti;**
- **A 5 : Vigilanza alunni diversamente abili;**
- **A 6 : Vigilanza uscita da scuola;**

- **A 7 : Vigilanza durante le attività extrascolastiche/visite guidate;**
- **A 8 : Sostituzione dei docenti assenti;**
- **A 9: Vigilanza in caso di sciopero;**
- **A 10: Uso del cellulare in classe.**

Art. A.1 - Entrata degli alunni

I collaboratori scolastici, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, garantiscono la vigilanza nelle aree di pertinenza dalle ore 7,30 alle ore 16,30.

Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico. I cancelli e le porte verranno richiusi dopo le ore 9,00 gli alunni che entreranno dopo tale orario, saranno consegnati direttamente al collaboratore sulla porta d'ingresso, che li accoglierà e avrà il compito di condurli in sezione.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti** sono tenuti a trovarsi in classe/plesso cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai **collaboratori scolastici** compete:

- la sorveglianza, secondo il calendario settimanale;
- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;
- la sorveglianza delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la chiusura dei cancelli e delle porte alle ore 9,00;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari, da loro accompagnati in sezione;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Art. A.2 - La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della sezione è il docente assegnato alla sezione in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo.

In particolare i docenti devono adoperarsi affinché:

- gli alunni tengano un comportamento adeguato;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza (e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno);
- l'aula venga lasciata in ordine e decorosamente pulita al termine delle proprie ore di lezione; gli insegnanti incoraggino, anche con l'esempio, la raccolta differenziata dei rifiuti.
- i tavoli e le sedie nelle aule non siano di impedimento alle vie di fuga (stabilite nel piano di evacuazione)

Non è consentito ai docenti affidare agli alunni incarichi, il cui espletamento richieda l'uscita dalle aule (come portare documenti, circolari o libri in giro per l'edificio).

Nel **caso di effettiva necessità**, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta o due (un maschio- una femmina) - per il solo uso dei servizi igienici, assicurandosi che la loro assenza non sia prolungata.

Possono altresì autorizzare l'uscita di gruppi di alunni per attività di laboratorio programmate e gestite da altri docenti o educatori.

È assolutamente vietato, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni in corridoio, ricorrendo a provvedimenti disciplinari; si ricorda che la responsabilità sul minore è del docente di sezione.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. Se per grave necessità e per giustificati motivi, un docente dovesse lasciare la scolaresca dovrà ricorrere al personale ausiliario o ad un collega (eventualmente libero), affidando loro gli alunni per il tempo strettamente necessario.

VIGILANZA AULA MULTIMEDIALE

I docenti e gli alunni possono accedere all'aula multimediale, se presente nel plesso, a piccoli gruppi, o consentire l'uso del computer in classe con lo stesso criterio.

Accedendo al laboratorio i docenti si assumono la responsabilità del corretto uso ed eviteranno **tassativamente** di lasciare la scolaresca senza assistenza. Bisogna esigere che i singoli alunni osservino le misure di sicurezza, in particolare:

- 1) non avvicinarsi a prese di corrente ;
- 2) non toccare e non staccare i contatti dell'alimentazione dietro le apparecchiature;
- 3) tenere a giusta distanza gli occhi dal monitor e la corretta postura del corpo;
- 4) al termine di ogni attività verificare che le apparecchiature siano spente correttamente che l'aula sia in ordine (accostare le sedie, rimuovere oggetti personali quali penne, matite fogli di carta ecc.)

I docenti provvederanno a segnalare tempestivamente al responsabile le anomalie riscontrate nel laboratorio.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Art. A.3 - Vigilanza degli alunni durante l'attività libera di gioco in salone o in giardino

In particolare i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare, senza perdere il contatto visivo, tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi alunno, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e non violento.
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti (vedi Circolari sulla Sicurezza);
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Gli insegnanti sono tenuti ad osservare le stesse disposizioni anche nei momenti di attività, manifestazioni (che prevedono la presenza di più classi), aumentando la vigilanza e collaborando alla sorveglianza più generale.

Le regole di cui si chiede il rispetto costituiscono obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito.

Durante l'attività libera fuori dalla sezione i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, in particolare, i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

Art. A.4 - Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa;

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non arrecare disturbo alle altre classi.

Ove ricorrano particolari esigenze, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario.

Art. A.5 - Vigilanza degli alunni diversamente abili

La vigilanza sui minori portatori di disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore assegnato o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. A.6 - Uscita degli alunni da scuola

Gli alunni, al termine delle lezioni, dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto a ciò formalmente delegato.

Le deleghe formali sono acquisite dall'insegnante di sezione.

Tale procedura è attuata anche per uscite eccezionali giustificate da validi motivi.

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattarsi anche telefonicamente.

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare sul transito degli alunni;
- controllare le porte di uscita;

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche qualora siano previste attività didattiche pomeridiane.

Art. A. 7 - Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, uscite e viaggi d'istruzione etc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta di uscita presentata, individuerà i docenti accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap viene designato, se necessario, un accompagnatore.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.

Gli obblighi di vigilanza descritti si estendono anche per le attività extracurricolari.

I docenti devono accompagnare e sorvegliare gli alunni durante le attività e per tutto il tempo in cui sono ad essi affidati, rispettando quanto previsto dal programma dell'attività stessa.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Art. A. 8- Sostituzione docenti assenti

Quando un insegnante è assente, durante le ore di lezione in cui non è possibile sostituire, si ricorre alla suddivisione della classe.

Per evitare che si creino equivoci e per gestire nel miglior modo questa situazione i coordinatori di plesso, assieme all'insegnante di sezione, devono individuare una possibile ripartizione della scolaresca in 4/5 gruppi da suddividere nelle altre classi.

Art. A.9 Vigilanza in caso di sciopero

Il personale docente che non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste.

Per assicurare **la mera vigilanza** agli alunni detto personale può essere chiamato dal Dirigente a cambiare orario/turno, ad essere presente dalla prima ora di lezione ed essere utilizzato anche su altra sezione, per il totale delle sue ore di servizio.

Il Collaboratori scolastici collaboreranno con i docenti alla vigilanza degli alunni presenti nella scuola.

Art. A. 10- Uso del cellulare

Le Disposizioni Ministeriali proibiscono l'uso dei cellulari in classe da parte dell'insegnante durante le ore di lezione.

Tutto il personale è tenuto a leggere con attenzione quanto sopra specificato e ad applicare con la massima cura e diligenza le disposizioni suddette per la tutela degli alunni affidati e per non incorrere in illeciti disciplinari.

La scrivente comunica che verranno effettuati controlli sull'applicazione delle suddette disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmela Santopaolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93